

**COMUNE DI UTA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 44 Del 30-12-19

**Oggetto:            Approvazione aliquote addizionale comunale IRPEF 2020**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre con inizio alle ore 09:15 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominale:

<b>PORCU GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>PIBIA ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>Mua Michela</b>	<b>A</b>	<b>FODDIS MICHELA</b>	<b>A</b>
<b>Pani Sara</b>	<b>P</b>	<b>BOI EDOARDO ELVIO</b>	<b>P</b>
<b>Onali Andrea</b>	<b>P</b>	<b>MURATORE GIUSEPPE</b>	<b>A</b>
<b>Soriga Antonello</b>	<b>P</b>	<b>COGHE FERDINANDO</b>	<b>A</b>
<b>ENA CESARE</b>	<b>P</b>	<b>FENU ENRICO</b>	<b>A</b>
<b>Pillitu Marco</b>	<b>P</b>	<b>ANGIONI TOMASO</b>	<b>A</b>
<b>MELIS FEDERICA GIUSEPPA</b>	<b>P</b>	<b>SCALAS GIOSUE'</b>	<b>A</b>
<b>PLANU ANDREA</b>	<b>A</b>		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 8.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. FARCI ROBERTO

Il Presidente PORCU GIACOMO constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Pani Sara  
ENA CESARE  
BOI EDOARDO ELVIO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo decreto legislativo;

b) l'art 151 del D.Lgs 267 del 2000 e smi dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

c) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 142 della Legge Finanziaria per il 2007 n° 296 del 27 Dicembre 2006 che ha sostanzialmente modificato le modalità di applicazione dell'addizionale in oggetto, prevedendo che gli Enti con proprio regolamento ne disciplinino l'attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 29 Marzo 2007, con la quale venne approvato il Regolamento Comunale e confermata l'aliquota sull'addizionale comunale IRPEF allo 0,20%;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. 138/2011 che ha stabilito con decorrenza 2012 la facoltà di modificare l'aliquota dell'addizionale comunale sino ad un massimo dello 0,80%;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 49 del 27/12/2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF così come di seguito indicato;

- soglia di esenzione € 0,00	
- scaglione da 0,00 a 15.000,00 euro	aliquota 0,53%
- scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro	aliquota 0,56%
- scaglione da 28.000,01 a 55.000,00 euro	aliquota 0,57%
- scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 euro	aliquota 0,58%
- scaglione oltre 75.000,00	aliquota 0,59%

Visto il DL 34 del 2019 convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019 ed in particolare l'art 15 bis in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

-il nuovo comma 15 che così dispone "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ..."

-il comma 15 ter che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Visto l'art 1 comma 3 del D.Lgs 360 del 1998 secondo il quale l'efficacia della deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) ;

Visto l'art 14 comma 8 del DLgs 23 del 2011 secondo il quale e affinché le deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione, la pubblicazione della deliberazione deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Visto l'art 1 comma 4 del D.Lgs 360 del 1998 che detta disposizioni riguardanti il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia per l'acconto, pari al 30% dell'imposta calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente applicando le aliquote e le esenzioni dell'anno precedente, sia per il saldo, determinato applicando le aliquote e le detrazioni fissate con la deliberazione dell'Ente pubblicata entro il 20 dicembre dello stesso anno sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Considerato che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 20 dicembre sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) delle deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trova applicazione il principio generale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con conseguente applicazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione vigenti nell'anno precedente;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Ritenuto opportuno individuare, per lo scaglione di reddito da 0,00 a 15.000,00 euro, un'aliquota dello 0,51%, con una riduzione dello 0,02% rispetto al 2019, in modo da agevolare le fascia reddituale più bassa soggetta all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;

Acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Affari generali, e in ordine alla regolarità contabile espresso dalla

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Udita la presentazione del punto all'ordine del giorno a cura del Consigliere Pillitu Marco;

PRESENTI 9

ASSENTI 8 (Consiglieri: Mua, Foddis, Planu, Coghe, Angioni, Fenu, Muratore e Scalas);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

- Di approvare per il 2020 le aliquote dell'addizionale Irpef così come di seguito indicato:

- |   |                |
|---|----------------|
| - soglia di esenzione € 0,00              |                |
| - scaglione da 0,00 a 15.000,00 euro      | aliquota 0,51% |
| - scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro | aliquota 0,56% |
| - scaglione da 28.000,01 a 55.000,00 euro | aliquota 0,57% |
| - scaglione da 55.000,01 a 75.000,00 euro | aliquota 0,58% |
| - scaglione oltre 75.000,00               | aliquota 0,59% |

Con successiva votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.49 del 05-12-2019, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 05-12-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. FARCI ROBERTO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.49 del 05-12-2019, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità contabile della proposta.

Data: 18-12-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
PORCU GIACOMO

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. FARCI ROBERTO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*